

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

COPIA

DELIBERA N. 177
DEL 19/11/2020

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ASSOCIAZIONE FACCIAMO UN NIDO. ATTO DI INDIRIZZO GIUNTALE.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** dalle ore **09:25** del mese di **novembre** nella residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GHEDINA GIANPIETRO	Si	
Vice Sindaco	ALVERA' LUIGI	Si	
Assessore	GIRARDI GIULIA	Si	
Assessore	COLETTI PAOLA	Si	
Assessore	GAFFARINI BENEDETTO	Si	

Partecipa il Segretario **Dott. GIACOMO D'ANCONA**

Il Sindaco **Dott. GIANPIETRO GHEDINA** assunta la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Associazione *Facciamo un Nido*, dal luglio 1997, opera nel territorio di Cortina d'Ampezzo e gestisce un istituto scolastico attuando un percorso di continuità didattico-educativa nella fascia di età da 0 a 11 anni (Area infanzia sistema integrato 0-6 anni ex art. 17, lettera c), L. R. Veneto n. 32/1990 ed Area primaria istruzione di primo grado) utilizzando il metodo educativo Montessori, unico nel territorio di riferimento;
- il Comune da anni eroga un contributo all'Associazione in argomento, quanto all'Area infanzia sistema integrato 0-6 anni, sulla scorta di singole Convenzioni che interessavano anche altro Istituto (Scuola di Infanzia paritaria Don Pietro Frenademez);
- la medesima Associazione, per lo svolgimento del servizio didattico-educativo di che trattasi, ha sinora utilizzato l'immobile (bene patrimoniale disponibile), di proprietà comunale, identificato come *Ex Centro Studi Antonelli* ubicato in Località Zuel di Sotto n. 101;

PREMESSO altresì che:

- sono emerse tra le parti problematiche sfociate in un contenzioso civile (iscritto sub R.G. 307/2020) di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dall'Associazione nei confronti del Comune avanti il Tribunale di Belluno, richiedendo il pagamento dell'importo di € 234.904,95 oltre interessi e spese per mancata erogazione (per effetto di segnalazioni dell'Azienda Sanitaria Locale in merito a mancate vaccinazioni) di parte dei contributi relativi all'anno scolastico 2018-2019;
- nel citato contenzioso civile, oltre al rigetto delle richieste dell'Associazione, il Comune ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento: a) del rapporto di locazione dal 2/2012 fino al 9/2014 e la successiva occupazione *sine titulo* dal 10/2014 al 3/2020 compresi; b) del mancato pagamento dei canoni di locazione e dell'indennità di occupazione *sine titulo* per i periodi considerati; c) del mancato pagamento dell'utile di esercizio relativo all'anno scolastico 2016/2017 e 2017-2018; d) del mancato rimborso dei costi per manutenzione ordinaria sostenuti dal Comune nell'immobile occupato;
- a seguito di detta domanda giudiziale, il Comune ha conseguentemente richiesto la condanna dell'Associazione al pagamento di: I) € 128.000,00 per canoni di locazione da febbraio 2012 a settembre 2014 compresi; II) € 260.000,00 o, in via subordinata, € 195.000,00 a titolo di indennizzo per occupazione *sine titulo* dal 10/2014 a. 3/2020 compresi; IV) € 2.124,56 quale utile di esercizio relativo all'anno scolastico 2016/2017; V) € 22.959,00 quale utile di esercizio relativo all'anno scolastico 2017/2018; € 1.144,76 quale rimborso per costi per manutenzione ordinaria sostenuti dal Comune;

CONSIDERATO che:

- l'Associazione, nel costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha tra l'altro riconosciuto come dovuti al Comune € 25.083,56 e cioè gli utili di esercizio relativi agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, riformulando una minore richiesta pari ad € 209.821,39 a seguito di applicazione della compensazione con la maggior somma a suo tempo richiesta;
- il Tribunale di Belluno, sulla scorta delle difese del Comune, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto richiesta dall'Associazione e la causa si trova in fase di trattazione e la prossima udienza è fissata al 20.1.2021;
- sono intervenuti, da tempo, sia anteriormente alla proposizione del predetto decreto ingiuntivo da parte dell'Associazione che posteriormente, vari incontri e contatti tra le parti ed anche tra i rispettivi legali, al fine di trovare un accordo con riferimento alle rispettive domande oggetto di giudizio, nel contempo ritenendo il Comune, quale interesse pubblico primario, quello relativo alla continuità didattico-educativa ed allo svolgimento senza

soluzione di continuità del servizio di Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria da parte della predetta Associazione, impregiudicati gli esiti del contenzioso pendente e nel rispetto del nuovo Regolamento di erogazione dei contributi nel frattempo approvato dal Comune in data 12.6.2020;

- nonostante detti incontri, ad oggi, non è stato possibile trovare un punto di accordo sui rapporti pregressi e sulle modalità di pagamento, tale da poter superare, nel rispetto della legittimità, la vertenza giudiziale in essere;
- nonostante la pendenza del giudizio di cui sopra, nella ponderazione fra i vari interessi pubblici e privati, appare prevalente quello di garantire, allo stato, all'utenza che fruisce del servizio didattico-educativo fornito dall'Associazione – servizio che, ad anno in corso ed in un periodo caratterizzato dalle problematiche COVID-19, non può essere interrotto anche perché andrebbe a pregiudicare, oltre che l'utenza, tutto l'indotto rispetto a detto servizio (cioè gli insegnanti, gli altri addetti impegnati, ecc.) – la continuità del medesimo servizio sino alla fine dell'anno scolastico e quindi sino al 30.6.2021, data stabilita dalla normativa regionale, contemperando tale esigenza con quella di evitare qualsiasi pregiudizio per il Comune, anche sul piano del giudizio in essere;
- in particolare, l'acuirsi delle problematiche COVID-19 soprattutto nel territorio comunale, oltre che a livello regionale e nazionale, con la possibile adozione, nel brevissimo periodo, di misure fortemente restrittive, incide pesantemente ed in maniera decisiva sugli interessi da privilegiare nell'attuale momento di grave pandemia;

CONSIDERATO altresì che:

- appare necessario ed opportuno, in virtù dell'interesse pubblico prevalente come sopra delineato, garantire il prosieguo dell'attività dell'Associazione per il presente anno scolastico, e quindi evitare i pregiudizi negativi che discenderebbero da un'improvvisa interruzione del servizio con verosimili ulteriori risvolti giudiziali, anche alla luce di quanto verificato dai legali che assistono il Comune, sia:
 - a) procedendo all'erogazione del contributo per l'anno 2020/2021 purché nel rispetto del nuovo Regolamento appena approvato, oltre che evitando ogni pregiudizio rispetto al giudizio pendente;
 - b) consentendo l'occupazione dell'immobile per l'anno scolastico in essere e sino alla sua cessazione al 30.6.2021 adottando ogni opportuna cautela;

In particolare, quanto al profilo sub a) relativo all'erogazione del contributo per l'anno 2020/2021, lo stesso potrà essere legittimamente erogato a fronte:

- dell'ottenimento dell'autocertificazione sulle vaccinazioni e di una successiva verifica presso la stessa Azienda ULSS;
- della decurtazione degli importi di € 25.084,00, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della loro maturazione al saldo effettivo (a fronte dell'ammissione in sede di giudizio della debenza di tale somma quale sommatoria degli utili di esercizio relativi all'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018) e di € 1.144,76 quale residuo dovuto per rimborso costi per manutenzione ordinaria sostenuta dal Comune. La decurtazione potrà avvenire tramite compensazione previa autorizzazione dell'Associazione Facciamo un Nido;
- della formale constatazione che la natura ed i presupposti dell'attuale contributo sono del tutto diversi da quella dei precedenti contributi in quanto:
 - il Contributo viene erogato sulla base di un nuovo "Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici in materia di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per la prima infanzia non statali" approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 12/6/2020 e di una nuova convenzione triennale relativamente agli anni scolastici 2020/2021-2022/2023 in data 18 settembre 2020 (prot. n.16542/2020) con il Comune di Cortina d'Ampezzo, rappresentato dalla Dirigente dell'Area Funzionale di Progetto;
 - Il Contributo è del tutto scollegato dall'utilizzo dell'immobile oggetto di contenzioso e non assegna nessun immobile di proprietà comunale né in comodato d'uso gratuito, né in locazione per l'erogazione del servizio. Il contributo, infatti, viene assegnato per l'erogazione di un servizio che potrebbe essere svolto anche in un altro immobile non

comunale;

- Il nuovo Regolamento comunale disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici a sostegno delle strutture che offrono servizio di Asili Nido, di Scuole dell'Infanzia e altri servizi per l'infanzia non statali sul territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza ai servizi nidi e scuola dell'infanzia;
 - Il Comune, sulla base del nuovo Regolamento, si impegna a sostenere il servizio offerto dalle strutture private paritarie e non paritarie presenti sul territorio comunale dedicate all'infanzia e alla prima infanzia mediante l'erogazione alle stesse di un contributo annuale, suddiviso in due diversi fondi. Il primo – di seguito denominato “Fondo Struttura” - è suddiviso in base ai posti occupati per le scuola dell'infanzia e quelli autorizzati per i nidi e le sezioni primavera, previa presentazione dell'elenco dei bambini iscritti e frequentanti a settembre di ogni anno scolastico. Il secondo – di seguito denominato “Fondo infanzia” - è calcolato in base alla situazione economica delle famiglie utenti e residenti o con i requisiti di cui al successivo art. 3 comma g), attestata dall'indicatore I.S.E.E. che verrà liquidato direttamente alle strutture sulla base degli importi calcolati sulla base del presente Regolamento e della documentazione presentata.
- del rispetto del predetto nuovo Regolamento anche sotto il profilo degli specifici suoi contenuti, che non verrebbero sostanzialmente violati proprio a seguito dello scorporo degli importi come sopra indicati, restando impregiudicati quelli oggetto del giudizio pendente, il cui esito è ovviamente incerto anche alla luce dei rapporti pregressi e comunque condizionato dalla futura sentenza che verrà emessa e dal prosieguo eventuale dei giudizi;
 - anche a prescindere da quanto sopra, della prudenziale espressa dichiarazione, da parte dell'Associazione, contestuale alla ricezione del contributo, che gli atti relativi al versamento di detto contributo esulano dagli atti di causa dell'attuale giudizio e che non verranno depositati nel medesimo giudizio e non se ne farà riferimento né menzione negli atti giudiziali.

In particolare, quanto al profilo sub b) relativo all'occupazione dell'immobile per l'anno scolastico in essere e sino alla sua cessazione alla data del 30.6.2021, fissata con legge regionale, anche per consentire eventuali subentri e/o la continuazione dell'attività per l'inizio del nuovo anno scolastico, la stessa occupazione dovrà necessariamente proseguire senza interruzioni per poter soddisfare l'interesse pubblico primario alla prosecuzione del servizio didattico-educativo a fronte:

- 1) dell'iniziale lettera del Comune in data 5.05.2020 prot.7423 volta ad ottenere la riconsegna dei locali in corrispondenza alla cessazione del servizio 2019/2020;
- 2) della successiva lettera del Comune in data del 22.9.2020 prot. n.16479 di pari contenuto a quella precedentemente inviata;
- 3) del successivo verbale in data 30.9.2020, prot. n. 17002, dal quale risulta che l'immobile era occupato dall'Associazione;
- 4) della nota di data 13.10.2020, nostro prot. n. 17990 del 14.10.2020, con la quale l'Associazione chiede il rinvio della consegna dell'immobile e manifesta, tra l'altro, la disponibilità a versare un canone di occupazione dell'immobile stesso, da determinare nel dettaglio;
- 5) della successiva lettera del Comune in data 17.11.2020 prot. n.20163 con la quale, in ogni caso, viene dato formalmente atto della volontà dell'Amministrazione di riacquisire la piena disponibilità dell'immobile;
- 6) dell'eventuale possibilità di ridurre gli spazi attualmente utilizzati a quelli strettamente necessari sia per contemperare le esigenze dell'associazione di vedere ridotto il canone a quanto strettamente necessario che per far prudenzialmente fronte ad eventuali esigenze di terzi che manifestassero in futuro interesse ad occupare parti specifiche del predetto immobile; ciò a fronte della diminuzione degli iscritti al nido e alla scuola dell'infanzia, atteso che alla data di inizio dell'anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti n. 11 bambini all'asilo nido, n.16 bambini alla scuola dell'infanzia e n.23 bambini della scuola primaria ed

anche tenendo conto delle nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale che potrebbe necessitare di spazi, ad esempio, da destinare ad alloggio dei dipendenti comunali ad uso foresteria, ai dipendenti della casa di riposo e per l'assistenza domiciliare notevolmente aumentati in considerazione dell'emergenza sanitaria o da destinare a personale utilizzato in occasione di futuri ed importanti sportivi che interessano il Comune quali i Mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi invernali 2026.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO la Giunta formula i seguenti indirizzi generali nell'ottica, in una ponderazione dei vari interessi pubblici e privati coinvolti e soprattutto in un periodo in cui l'emergenza COVID-19 impone, a maggior ragione, ancora più attenzione alle esigenze primarie dell'utenza servita, di vedere soddisfatto l'interesse pubblico prevalente alla continuazione del servizio didattico-educativo da parte dell'Associazione di che trattasi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il "Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici in materia di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per la prima infanzia non statali" approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 12/6/2020;

DATO ATTO che la presente proposta si configura quale atto di indirizzo, quindi non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

delibera

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di incaricare il Dirigente competente, senza che ne discendano pregiudizi di alcun genere rispetto alla pendenza della vertenza giudiziale in essere con l'Associazione innanzi al Tribunale di Belluno, oltre che operate le decurtazioni di cui sopra in motivazione e/o quelle maggiori o minori che ritenesse necessarie eventualmente anche coordinandosi con i legali che assistono il Comune, ad adottare gli atti e provvedimenti necessari all'erogazione del contributo per l'anno 2020/2021 sulla base del nuovo "Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici in materia di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per la prima infanzia non statali" approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 12/6/2020 e della nuova convenzione sottoscritta in data 18 settembre 2020 tra la Presidente dell'Associazione Facciamo un nido e della Dirigente dell'area funzionale di progetto;
- 3) di incaricare il Dirigente competente, sulla scorta di quanto sopra e per rendere possibile l'utilizzo del predetto contributo nella sede naturale dell'Associazione sin dall'avvio della sua attività, anche operando in deroga a quanto già precedentemente comunicato alla medesima Associazione e tenuto conto di quanto dalla stessa reso noto al Comune con nota del 13.10.2020, a voler:
 - instaurare immediatamente con la stessa gli opportuni contatti al fine di determinare gli spazi fisici di effettivo utilizzo dell'immobile sino al 30 giugno 2021 anche in vista di futuri utilizzi che dovessero necessitare al Comune in dipendenza di altri eventi o di possibili necessità di terzi;
 - determinare un canone di occupazione sino al 30 giugno 2021 che tenga anche in considerazione l'attività svolta e il valore sociale della stessa;
 - adottare apposito provvedimento che, contestualmente all'erogazione del contributo di cui

sopra, renda possibile l'occupazione dell'immobile sino al termine del presente anno scolastico - da farsi coincidere, appunto, con il 30 giugno 2021, data di cessazione dell'attività didattica ex deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1051 del 28 luglio 2020, in BUR n. 117 del 31 luglio 2020 - al canone da determinarsi come sopra.

Il tutto con riserva di valutare, nelle more, anche unitamente ai legali che attualmente rappresentano in giudizio il Comune, l'avvio, in vista del prossimo anno scolastico, di una eventuale procedura di affidamento che interessi l'immobile di che trattasi oppure di altre legittime procedure che consentano al Comune di garantire e potenziare il servizio didattico-educativo, quale servizio essenziale e istituzionale alla collettività.

La Giunta comunale, ravvisata l'urgenza, con votazione separata, unanime e palese, dichiara il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000.

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**OGGETTO: ASSOCIAZIONE FACCIAMO UN NIDO. ATTO DI INDIRIZZO
GIUNTALE.**

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Dott. GIANPIETRO GHEDINA
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)*

Il Segretario
Dott. GIACOMO D'ANCONA
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line n. **1227** il **23/11/2020** e dovrà rimanervi per **15 gg.** consecutivi.

Li, 23/11/2020

L'addetto alla pubblicazione
MANAIGO ANTONELLA